UNIONE DEI COMUNI COMPRENSORIO DI

NAXOS E TAORMINA

1° SETTORE AMMINISTRATIVO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO DELL'UNIONE N 4 DEL 30.4.2025

OGGETTO:	**APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO IN MODALITA' TELEMATICA DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE, DELLE COMMISSIONI E DELLA GIUNTA DELL'UNIONE.**

Premesso, che:

- con atto costitutivo sottoscritto in data 20.6.2016, rep. n. 1 del 30.6.2016, i Comuni di Giardini Naxos, Castelmola, Letojanni, Gallodoro e Mongiuffi Melia hanno costituito l'Unione dei comuni del comprensorio di Naxos-Taormina in conformità allo statuto, all'atto costitutivo stesso ed ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
- con Delibera di consiglio dell'Unione dei Comuni n. 3 del 6.8.2019 è stato aggiornato lo statuto e l'atto costitutivo dell'Unione dei Comuni del Comprensorio di Naxos e Taormina con l'adesione del Comune di Taormina;

Preso atto che:

- l'articolo 73, c. 1 del D.L. n. 18/2020, dispone che «*Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali,* che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, *possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente*»;

Rilevato che la norma consentiva di operare in modalità diversa dalla compresenza in aula anche in assenza di una disciplina regolamentare, solo in via eccezionale;

Ritenuto quindi di dover predisporre specifica disciplina regolamentare per lo svolgimento delle sedute in modalità da remoto, mediante videoconferenza o audio conferenza, in caso di esigenze straordinarie connesse ad eventi eccezionali ed imprevedibili, ovvero convocazioni straordinarie ed urgenti, ovvero comunque quando valutazioni di opportunità legate alla facilitazione della massima partecipazione lo necessitino, su decisione del Presidente del Consiglio dell'Unione o del Presidente dell'Unione, integrando così in via permanente il Regolamento generale, rendendosi cioè applicabile in via di funzionamento ordinario degli organi politici;

Dato Atto che il principio generale che regola il funzionamento delle sedute degli organi politici è quello della pubblicità delle stesse, mentre la secretazione delle sedute è ammissibile quando siano trattate questioni elative a persone e possono venir espressi giudizi sulle qualità morali o su attitudini personali;

Considerato che l'adozione di un regolamento per le sedute del Consiglio dell'Unione in videoconferenza può soddisfare le esigenze di semplificazione della partecipazione dei Consiglieri al loro ruolo pubblico e garantire una maggiore trasparenza dell'operato dell'Ente anche in condizioni diverse da quelle emergenziali;

Ritenuto pertanto di approvare un apposito Regolamento che va ad integrare quello di carattere generale già vigente per il funzionamento del Consiglio dell'Unione e quello specifico per lo svolgimento delle sedute della Giunta dell'Unione in videoconferenza, approvato quest'ultimo con Delibera di Giunta dell'Unione n. 15 del 6.12.2022;

Riscontrato che lo schema sottoposto rispetta i principi di legge e dà adeguata garanzia del rispetto delle condizioni che regolano lo svolgimento delle sedute quali riscontro del numero legale, accertamento dell'esito della votazione, verbalizzazione, ecc.

Visti gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, richiesti e rimessi dai responsabili dei servizi interessati, a norma dell'art. dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito dalla L.R. n. 48/91;

Visti:

- L' O.R.EE.LL.
- la L. 142/1990 come recepita dalla L.R. 48/1991;
- il D. Lgs. 36/2023, come recepito dalla L.R. 12/2023;
- lo Statuto dell'Unione

PROPONE

Richiamate le motivazioni e le premesse articolate in narrativa da intendersi qui integralmente riportate e trascritte:

1. **Di approvare** il Regolamento allegato, composto da n. 15 articoli, per lo svolgimento delle sedute del Consiglio dell'Unione, Conferenze, Commissioni e Giunta dell'Unione che si tengono in via telematica mediante videoconferenza o audioconferenza, in modalità mista o da remoto;
2. **Di disporre** che l'efficacia del Regolamento decorra trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo pretorio (v. art. 10 preleggi, e TAR Lazio II-ter, sent. 11 marzo 2020, n. 3179);
3. **Di disporre** la pubblicazione della presente deliberazione sull'Albo pretorio on line e nella sezione Amm.ne trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2013 come recepito dalla L.R. 21.5.2019, n. 7 ed art. 8, L.R. 16.12.2008 n. 22.

Il Presidente del Consiglio dell'Unione
Dott. Roberto Schiliro

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO IN MODALITA' TELEMATICA DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE, DELLE COMMISSIONI E DELLA GIUNTA DELL'UNIONE.

Art. 1
Oggetto

1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano lo svolgimento in videoconferenza delle sedute degli organi dell'Unione, che consentono ai membri di collegarsi da remoto, da luoghi diversi dalla sede istituzionale dell'Ente e, pertanto, di assumere i provvedimenti di competenza, utilizzando l'apposita piattaforma digitale messa a disposizione o individuata dall'Ente.
2. Per videoconferenza si intende la combinazione di due tecnologie, dove si ha l'interazione sincrona in audio, video e dati fra due o più soggetti.
3. Le sedute del Consiglio dell'Unione si svolgono di norma in presenza; in caso di esigenze straordinarie, ovvero convocazioni straordinarie ed urgenti, ovvero comunque quando valutazioni di opportunità legate alla facilitazione della massima partecipazione lo necessitino, su decisione del Presidente del Consiglio dell'Unione, sentiti i Capigruppo, la seduta può essere convocata in modalità "*da remoto*" o "*mista*".
4. Le modalità ed i termini di convocazione, del deposito degli atti e della discussione sono quelle previste e disciplinate dal vigente Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio dell'Unione e delle commissioni
5. Le disposizioni del presente regolamento, si applicano anche alle sedute degli altri organi consiliari ed alle riunioni della Giunta dell'Unione, con le precisazioni contenute nell'articolo 13.

Art. 2
Principi e criteri

1. Il presente Regolamento è ispirato ai principi di pubblicità di cui all'articolo 38, TUEL, ed ai criteri di cui all'articolo 73 del D.L. n. 18/2020:
   a) pubblicità: le sedute del Consiglio dell'Unione sono pubbliche. Fanno eccezione le sedute o i singoli punti che hanno carattere riservato secondo il Regolamento del Consiglio, le riunioni della Giunta dell'Unione, delle Conferenze e delle Commissioni, secondo quanto indicato all'articolo 13. In ogni caso la diffusione delle videoriprese deve rispettare i principi di completezza informativa, imparzialità, obiettività e trasparenza, evitando l'alternazione del significato delle opinioni espresse, e quanto stabilito dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;
   b) trasparenza: si realizza mediante la completa accessibilità dei documenti relativi agli argomenti da trattare, nei medesimi termini previsti per le sedute in presenza, e mediante la preventiva informazione ai Consiglieri dell'Unione contenuta nell'avviso di convocazione. Fanno eccezione i casi di riunioni dettati da esigenze contingenti, o al di fuori di una ordinaria programmazione, ferma restando comunque la necessità di garantire il più ampio supporto possibile e l'informazione necessaria a partecipare alla riunione;
   6. tracciabilità: è garantita la verbalizzazione delle riunioni e la conservazione nel tempo dei relativi verbali in qualunque formato essi siano redatti.

Art. 3
Requisiti tecnici

1. La piattaforma telematica utilizzata deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:
   a) la verifica della identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;
   a) la possibilità a tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;
   b) la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
   c) la visione e condivisione tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti in discussione;
   d) la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione, comunque delle posizioni assunte dai singoli consiglieri;
   e) la completezza del verbale sulla base di quanto discusso e deliberato;

f) la garanzia della segretezza delle sedute della Giunta e ove necessario del Consiglio dell'Unione;
g) la sicurezza dei dati e delle informazioni;
h) la tracciabilità mediante verbalizzazione delle riunioni, acquisizione e conservazione dei files dei lavori.

2. La piattaforma deve garantire che il Segretario comunale abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato, anche con riguardo ad eventuali questioni incidentali.

Art. 4
Convocazione

1. Il Presidente del Consiglio dell'Unione convoca le sedute del Consiglio mediante le ordinarie modalità previste dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora in cui si svolge la seduta con espressa indicazione del ricorso alla videoconferenza. All'avviso di convocazione può essere allegata una nota contenente ogni utile indicazione operativa per la partecipazione e lo svolgimento della seduta in videoconferenza.
3. Ai fini del contenuto dell'avviso di convocazione, dei termini, degli orari di prima e seconda convocazione, della messa a disposizione dei documenti, di eventuali integrazioni all'ordine del giorno, si osservano le norme previste dal Regolamento generale sul funzionamento del Consiglio dell'Unione.
4. La partecipazione alla seduta in videoconferenza può riguardare anche uno o più componenti della Giunta dell'Unione e/o funzionari-dipendenti competenti per materie oggetto di trattazione.
5. Nel caso in cui sia richiesta la presenza di particolari figure anche estranee all'Ente, le medesime sono informate per tempo, con le modalità ritenute più opportune, e partecipano anch'esse in videoconferenza, esclusivamente per la trattazione dell'argomento per il quale sono state invitate.
6. Con l'avviso di convocazione sono indicati, per ciascun argomento, le modalità di accesso alla relativa documentazione e l'ufficio che la detiene; la documentazione può essere resa disponibile sugli spazi disponibili (cartella) della piattaforma, ad accesso riservato per ciascun consigliere, al quale sono previamente rese noti le modalità per accedervi.
7. La presentazione di ulteriore documentazione può avvenire mediante deposito presso l'ufficio competente, o nella cartella condivisa con accesso da parte del Consigliere, o mediante invio telematico all'indirizzo di posta elettronica del Consigliere medesimo.

Art. 5
Partecipazione alle sedute

1. Il componente dell'organo istituzionale che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.
2. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento, fatto salvo quanto indicato nel primo periodo del successivo art. 8.
3. Ciascun Consigliere od altro soggetto chiamato a partecipare od intervenire alle riunioni telematiche del Consiglio, di sue articolazioni o della Giunta è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto del dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se cagionato in via accidentale.

Art. 6
Accertamento del numero legale

1. All'inizio della seduta è accertata da parte del Segretario comunale, mediante riscontro a video ed appello nominale, l'identità dei Consiglieri e la presenza del numero legale. I partecipanti, pertanto, dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione.
2. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.
3. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti sia i Consiglieri presenti in aula che quelli collegati da remoto.

4. La presenza nella seduta del Consigliere è considerata valida solo esclusivamente mediante l'attivazione della videocamera, per consentire il riscontro dell'effettiva presenza ed efficacia del collegamento. In caso di disconnessione del videocollegamento, anche temporaneo o per motivi tecnici, il componente è considerato assente.
5. Il componente può sempre liberamente assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà. In tali casi, a tutti i fini di regolamento, il componente è considerato "*uscito dall'aula*".
6. I rimborsi spettanti al datore di lavoro per i permessi per i Consiglieri che partecipano alle sedute da remoto, non potrà includere il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro, tenuto conto che l'accessibilità alla riunione prescinde dal luogo dal luogo di attivazione della connessione.

Art. 7
Svolgimento delle sedute

1. Le sedute del Consiglio dell'Unione in videoconferenza si intendono svolte nella sala consiliare del Comune di Giardini Naxos, sede istituzionale dell'Unione. È necessaria la compresenza del Presidente del Consiglio dell'Unione e del Segretario Generale durante lo svolgimento della riunione, mista o da remoto, presso la sede di adunanza. Ove per ragioni eccezionali ed imprevedibili, ovvero ragioni di necessità ed urgenza, il Segretario Generale sia impossibilitato a presenziare allo svolgimento del Consiglio dell'Unione presso la sede di adunanza, il Presidente può autorizzarlo in via straordinaria a partecipare alla seduta in videoconferenza, assicurando le prescrizioni tecniche necessarie a consentire il corretto svolgimento della seduta.
2. La supplenza del Segretario impossibilitato a presenziare alla riunione e del Presidente a presiederla sono trattate secondo la disciplina prevista dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio.
3. I lavori dell'assemblea sono regolati dal Presidente del Consiglio dell'Unione secondo le prescrizioni del Regolamento generale del Consiglio dell'Unione.
4. Lo stesso Presidente assume le determinazioni necessarie per i casi di insorgenza di problematiche anche di natura tecnica relative al collegamento in videoconferenza. Dette situazioni possono riguardare:
    a) *problemi tecnici che rendono impossibile il collegamento all'inizio della seduta o durante il suo svolgimento*. Il Presidente può dare corso ugualmente all'assemblea se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in teleconferenza; in alternativa può disporre una sospensione dei lavori per un tempo limitato e sufficiente per consentire la effettiva partecipazione del Consigliere impossibilitato per motivi tecnici;
    b) *il venir meno nel corso della seduta, anche a seguito di verifica del numero legale, del numero di presenti idonei a rendere valida l'adunanza*. In questo caso la seduta è dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare per i quali si procede, in seconda convocazione, ovvero in altra seduta secondo il Regolamento generale del Consiglio dell'Unione. Il Presidente può comunque disporre una sospensione dei lavori per un breve tempo limitato e sufficiente per consentire il rientro degli assenti; trascorso il tempo suddetto si procede alla verifica del numero legale ai fini della continuazione dei lavori.
5. Nel caso in cui siano presentati atti modificativi od integrativi attinenti deliberazioni all'ordine del giorno, il Presidente si riserva la facoltà di stabilire sospensioni della seduta in modo da consentire la verifica dell'avvenuto invio ai Consiglieri e l'ottenimento dei pareri necessari.
6. Ciascun atto che debba essere posto all'esame del Consiglio in corso di seduta e che non sia sottoposto a preventiva iscrizione all'ordine del giorno, è depositato, in formato non modificabile e posto in visione ai consiglieri collegati da remoto, mediante la sua allegazione negli appositi spazi disponibili della piattaforma informatica utilizzata.
7. Per quanto riguarda l'ordine dei lavori della seduta consiliare si rimanda alle prescrizioni del Regolamento generale del Consiglio dell'Unione

Art. 8
Sedute in forma mista

1. Le sedute del Consiglio dell'Unione possono svolgersi anche in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, che mediante collegamento alla piattaforma informatica.
2. In questo caso occorre dare atto della contestualità della partecipazione tra i Consiglieri presenti e quelli che intervengono da remoto, per l'intera durata della seduta, evidenziando a verbale eventuali assenze e relative conseguenze sullo svolgimento dei lavori dell'Assemblea.

Art. 9
Regolazione degli interventi

1. Il Presidente regola la discussione, modalità di richiesta, tempi di intervento e replica secondo la disciplina del Regolamento sul funzionamento del Consiglio dell'Unione.
2. I Consiglieri ammessi intervengono previa ammissione del Presidente, attivando la propria videocamera ed il microfono che devono restare disattivati nel momento in cui sono in corso altri interventi.
3. Per garantire il regolare e corretto svolgimento della seduta e non provocare interferenze nelle comunicazioni, il personale addetto alla gestione tecnica della seduta può autonomamente provvedere a disattivare i microfoni impropriamente attivati.

Art. 10
Votazioni

1. Ultimato l'esame dell'argomento all'ordine del giorno, il Presidente pone in votazione lo stesso.
2. Il voto è espresso:
   a) per chiamata nominale da parte del Segretario comunale, attivando il Consigliere il microfono ed esprimendo il proprio voto favorevole, contrario o di astensione;
   b) avvalendosi delle modalità previste dalla piattaforma prescelta, che deve comunque consentire l'accertamento della identità dei Consiglieri votanti e l'espressione del voto.
3. Il Presidente, nel caso di cui alla lettera a), con l'assistenza del Segretario:
   i. accerta, attraverso il riscontro audio e video del Consigliere chiamato per appello nominale ad esprimere il voto, il voto espresso dai componenti che partecipano alla seduta in videoconferenza;
   ii. accerta il voto, attraverso il riscontro testuale delle votazioni espresse a scrutinio segreto, con modalità tecniche che garantiscano la non riconducibilità del voto al singolo componente, come previsto dal successivo articolo;
   iii. aggiunge ai voti così accertati quelli già espressi in sede di dichiarazione di voto;
   iv. proclama conseguentemente il risultato di ogni votazione.
4. Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino dei problemi di connessione e non sia possibile accertare in forma chiara ed incontrovertibile l'espressione del voto, ovvero ripristinare il collegamento video in tempi contestuali all'apertura della procedura di voto, la seduta viene sospesa per un tempo stabilito dal Presidente. Alla scadenza, si procede nuovamente alla chiamata nominale dei soli consiglieri connessi da remoto. Nel caso di impossibilità di ripristinare il collegamento i consiglieri collegati da remoto sono considerati assenti giustificati e l'esito della votazione consta delle sole presenze e voti espressi e validamente accertati.

Art. 11
Votazioni a scrutinio segreto

1. Ferma restando la regola della votazione in forma palese, per i casi in cui si debba procedere a scrutinio segreto, la piattaforma deve garantire l'espressione del voto in forma tale da rendere non riconducibile il voto al Consigliere che lo ha espresso.
2. Ciò può avvenire anche tramite sistemi di espressione di voto/preferenza e/o l'utilizzo di schede/modelli telematici preimpostati dagli uffici, che garantiscano la segretezza del votante.

Art. 12
Verbali

1. Il verbale delle adunanze dà atto della circostanza che la seduta è svolta in videoconferenza *da remoto*, od in forma mista, e di coloro che vi partecipano in videoconferenza, in presenza ovvero sono assenti.

2. Il verbale contiene inoltre:
   - la dichiarazione della sussistenza del numero legale;
   - la dichiarazione (espressa anche verbalmente) con la quale ciascun partecipante in videoconferenza assicura che il collegamento garantisce la qualità adeguata a comprendere gli interventi e le dichiarazioni dei componenti il consesso;
   - l'esito delle votazioni e le modalità in cui sono state espresse e accertate;
   - la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione, richiesta dal Presidente, e l'esito della relativa votazione.
3. La registrazione integrale della seduta, celebrata *da remoto*, è possibile previa autorizzazione dei componenti. La registrazione sarà conservata agli atti della Segreteria Generale per la durata prevista dalle norme in vigore. La registrazione integrale sostituisce la trascrizione a verbale degli interventi in essa contenuti, che saranno comunque riportati in forma sintetica. Resta ferma la possibilità per il singolo Consigliere di chiedere successivamente la trascrizione integrale o la rettifica delle verbalizzazioni degli interventi secondo la disciplina generale prevista dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio.

Art. 13
Sedute della Giunta, delle commissioni e capigruppo

1. Le sedute della Giunta dell'Unione sono segrete e si possono celebrare da remoto secondo la disciplina prevista dal regolamento approvato con Deliberazione di Giunta dell'Unione n. 15 del 6.12.2022, come integrato ai sensi del presente regolamento.
2. In espressa deroga al comma 1 dell'articolo 7, per la celebrazione e validità delle sedute non è necessaria la compresenza del Presidente dell'Unione, dei componenti e del Segretario Generale durante lo svolgimento della riunione da remoto, i quali possono pertanto partecipare in videoconferenza da luoghi diversi.
3. Il Presidente della Commissione consiliare o della Conferenza dei capigruppo può decidere se dare pubblicità alla riunione cui presiede. In caso positivo l'esito della riunione è pubblicizzato con le modalità previste per il Consiglio dell'Unione.
4. Le convocazioni alle sedute degli organismi in questione possono avvenire con le modalità di cui all'articolo 4 ovvero in forma semplificata che garantisca comunque la ricezione della convocazione da parte dell'interessato.
5. Si osservano le misure di verbalizzazione di cui all'articolo 12.

Art. 14
Protezione dei dati personali

1. Le riprese audio/video in corso di seduta possono riguardare esclusivamente i componenti del Consiglio dell'Unione, i componenti della Giunta dell'Unione, i dipendenti dell'Ente e gli altri soggetti (come i componenti di organismi dell'Ente stesso) che partecipano alle sedute ed in particolare coloro che propongono o intervengono nel corso della seduta.
2. Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente in materia

Art. 15
Norme finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto, è fatto espresso rinvio al Regolamento sul funzionamento del Consiglio dell'Unione.

Allegato 1 – Regolamento per lo svolgimento delle sedute della Giunta dell'Unione dei Comuni Naxos Taormina in videoconferenza. Deliberazione di Giunta dell'Unione n. 15 del 6.12.2022.

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica ed in collegamento in videoconferenza, delle riunioni della Giunta dell'Unione dei Comuni "comprensorio Naxos Taormina".

Art. 2 - Sedute

1. Nel pieno rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti, di trasparenza e tracciabilità dell'iter decisionale e della funzione di verbalizzazione del Segretario Generale dell'Unione dei Comuni, è possibile che le sedute della Giunta si svolgano attraverso modalità telematiche che permettano il riconoscimento facciale e vocale e, quindi, l'identificazione dei partecipanti da parte del Segretario Generale dell'Unione dei Comuni.
2. Individuato lo strumento telematico da utilizzare che, per esigenze pratiche, potrebbe variare da adunanza ad adunanza, tutti i soggetti tenuti a partecipare devono essere dotati delle apparecchiature e dei sistemi informatici idonei ad assicurare quanto previsto al comma 1, nonché la massima riservatezza delle adunanze.
3. La partecipazione con modalità telematica può riguardare un singolo componente ovvero tutti i membri, ivi incluso il Segretario Generale dell'Unione dei Comuni.
4. La riunione telematica viene convocata dal Sindaco e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Sindaco, con modalità, anche informali, mediante l'utilizzo di: e-mail, sms, telefono od altro mezzo idoneo, indicando giorno, ora e piattaforma utilizzata.
5. Le proposte di deliberazione predisposte dai Responsabili e munite dei relativi pareri e di tutta la documentazione allegata devono essere trasmesse via mail ai componenti della Giunta ed al Segretario Generale dell'Unione dei Comuni in tempo utile per lo svolgimento della seduta.
6. Alle adunanze telematiche possono partecipare, se invitati, anche i Responsabili dei Settori e/o i dipendenti interessati dagli argomenti discussi durante l'adunanza medesima.
7. Preliminarmente alla trattazione dei punti all'Ordine del giorno, compete al Segretario identificare i partecipanti e verificare che, per tutta la durata della riunione, essi siano sempre collegati e presenti.
8. Qualora nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso all'assemblea, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente della
9. Giunta che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere interrotta e/o rinviata.
10. I verbali dovranno dar conto della partecipazione telematica di uno o più componenti ovvero dello svolgimento da remoto dell'intera seduta, nonché della funzione verbalizzante del Segretario Generale dell'Unione dei Comuni.
11. Le votazioni sono raccolte per appello nominale.

Art. 3 - Requisiti tecnici minimi

1. La partecipazione a distanza alle riunioni della Giunta presuppone la disponibilità di tecnologie dell'informazione e della comunicazione idonee a garantire:
   - l'identificazione degli intervenuti;
   - la reciproca percezione audiovisiva tra tutti i membri, che consenta ai componenti dell'organo di partecipare in tempo reale a due vie e, dunque, il collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti su un piano di perfetta parità al dibattito;
   - la visione degli atti della riunione e oggetto di votazione;
   - la discussione, l'intervento e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti affrontati.

Art. 4 – Disposizioni transitorie e finali.

1. Il Presente Regolamento entrerà in vigore una volta divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione dello stesso.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Oggetto: **APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO IN MODALITA' TELEMATICA DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE, DELLE COMMISSIONI E DELLA GIUNTA DELL'UNIONE.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art.53 della legge 142/90, come recepito dall'art.1 comma 1, lettera i) della L.R. n.48/91, integrato dall'art.12 della L.R. 30/2000.

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono pare di cui al seguente prospetto:
Il Responsabile del servizio interessato:
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere FAVOREVOLE.

Giardini Naxos, lì 30/04/2025

Il Responsabile
Il Segretario dell'Unione
Avv. Filippo Patane'

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile dell'Ufficio contabile
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere FAVOREVOLE
Ai sensi dell'art.53 della legge 142/90, come recepito dall'art.1 comma 1, lettera i) della L.R. n.48/91, integrato dall'art.12 della L.R. 30/2000.

Giardini Naxos, lì 30/04/2025

Il Responsabile
Dott.ssa Salvatrice Di Guardo